



NORME PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI A CHILOMETRO ZERO E DI QUELLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA

Art. 3

Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva

Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Versione in vigore dal 11 giugno 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta
Estremi	Legge 17 maggio 2022, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-valorizzazione-e-la-promozione-dei-prodotti-agricoli-e/art-3-misure-per-favorire-l-incontro-tra-produttori-e-gestori-della>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it